

famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere - iniziale assegnazione della casa coniugale - successiva revoca - titolo esecutivo a carico del cessato assegnatario - sussistenza - ordine di rilascio - necessità - esclusione - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1367 del 31/01/2012

In tema di assegnazione della casa familiare, inizialmente disposta - come nella specie - con ordinanza del presidente del tribunale e poi oggetto di revoca, da parte del tribunale, con la sentenza che definisce il processo di separazione personale tra i coniugi, la natura speciale del diritto di abitazione, ai sensi dell'art.155-quater cod. civ., è tale per cui esso non sussiste senza allontanamento dalla casa familiare di chi non ne è titolare e, corrispondentemente, quando esso cessa di esistere per effetto della revoca, determina una situazione simmetrica in capo a chi lo ha perduto, con necessario allontanamento da parte di questi; ne consegue che il provvedimento ovvero la sentenza rispettivamente attributivi o di revoca costituiscono titolo esecutivo, per entrambe le situazioni, anche quando l'ordine di rilascio non sia stato con essi esplicitamente pronunciato. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all'opposizione, esperita dalla coniuge già assegnataria della casa familiare, al precetto notificatole dall'altro coniuge per il rilascio dell'immobile, sulla base della sola sentenza del tribunale di revoca dell'attribuzione).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1367 del 31/01/2012